

**BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE  
PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO  
E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
*( L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni)*

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**  
**dal 1 marzo 2007**

*Per informazioni rivolgersi a:*

**FINPIEMONTE S.p.A. (tel. 199755855- fax 011/53.29.88 - e.mail [finanziamenti@finpiemonte.it](mailto:finanziamenti@finpiemonte.it))**

**e**

**Regione Piemonte - Settore "Risanamento acustico ed atmosferico" Via Principe Amedeo,  
17 -10123 Torino - tel. 011/4321420.**

**Sito internet: [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it);**

**[www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm)**

# **BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

## **Art. 1**

### ***(Finalità)***

- I. Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di contributi in conto interesse per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

## **Art. 2**

### ***(Interventi ammissibili)***

- I. Sulla scorta degli indirizzi previsti nella DGR n. 60 – 4951 del 18 dicembre 2006, sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, collocati sul territorio piemontese.
- II. Nella dizione “riqualificazione energetica” sono ricompresi:
  - i. gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio;
  - ii. gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, nonché quelli di installazione di impianto termico in edifici esistenti. Sono esclusi, in edifici con numero di unità abitative superiore a quattro, gli interventi su impianti termici di riscaldamento autonomi e quelli relativi alla trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi;
  - iii. l'installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed universitari;
  - iii. l'installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  - iv. l'installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento / condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.
- III. Gli interventi dovranno rispondere agli obiettivi ed agli indirizzi previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ed il condizionamento, come esplicitati nell'allegato A al presente bando. Tali caratteristiche sono da considerarsi requisito minimo per l'accesso al contributo di cui al presente bando.
- IV. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati in Piemonte successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Per interventi avviati si intendono quelli per i quali è già stata intrapresa l'attività di cantiere relativamente alle opere oggetto della domanda di contributo.
- V. Il proponente, al momento della presentazione della domanda, deve avere acquisito i provvedimenti autorizzatori eventualmente necessari alla realizzazione dell'intervento, ovvero deve avere presentato le istanze dirette a conseguirli.
- VI. Ai fini del presente bando si considera esclusivamente la realizzazione di lotti funzionali al raggiungimento del beneficio energetico – ambientale delle singole unità abitative o, analogamente, di immobili adibiti ad altri usi.
- VII. La durata massima di realizzazione degli interventi ammessi a contributo non può essere superiore a tre anni.

### **Art. 3**

#### ***(Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)***

- I. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati, in qualità di:
  1. proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici collocati in Piemonte;
  2. amministratori condominiali di edifici collocati in Piemonte per conto dei soggetti sopra indicati;
  3. società di gestione energetica che opera gli interventi per conto dei soggetti sopra indicati, e ricadenti, qualora siano soggetti alla normativa europea in materia di aiuti di stato, nel regime di "de minimis" previsto dal Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
- II. Lo stesso soggetto, nell'ambito dello stesso anno solare, potrà presentare più domande, fino ad un massimo di 10 (dieci), purché relative ad interventi su edifici diversi.
- III. Il richiedente, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'intervento, deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio.
- IV. Nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all'intervento realizzato, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l'intervento per la durata prevista ai sensi del comma precedente. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del finanziamento, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto, provvederà a trasmettere a FINPIEMONTE S.p.A. l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

### **Art. 4**

#### ***(Modalità e termini di presentazione delle domande)***

- I. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello predisposto da Finpiemonte S.p.A. e approvato dalla Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale – Programmazione gestione rifiuti" e corredate dalla documentazione di cui al successivo comma VI.
- II. Le domande di contributo devono essere:
  - compilate ed inviate telematicamente previa connessione al sito internet [www.finpiemonteonline.it](http://www.finpiemonteonline.it);
  - confermate da originale cartaceo, completo delle firme necessarie e corredato dalla documentazione obbligatoria di cui al successivo comma VI. Sul modulo di domanda cartaceo deve essere apposta una marca da bollo amministrativa.

L'originale cartaceo dovrà essere spedito presso Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 TORINO, tramite corriere o posta AR, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico. Per il rispetto di tale termine farà fede il timbro di spedizione. Le domande non confermate da originale cartaceo o non inviate entro i termini suddetti faranno decadere il protocollo telematico.
- III. Le domande possono essere inviate a partire dal 1° marzo 2007. Quelle inviate prima di tale data sono considerate inammissibili.
- IV. Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda.
- V. La busta deve riportare la dicitura "Domanda di contributo per interventi di riqualificazione energetica".
- VI. All'originale cartaceo della domanda, da trasmettere per posta, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, completa in tutte le sue parti:
  - a. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello predisposto da Finpiemonte s.p.a ed approvato dalla Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale – Programmazione gestione rifiuti", sottoscritta dal richiedente che attesti la titolarità

- dell'intervento e che per lo stesso sono stati conseguiti gli eventuali provvedimenti autorizzatori necessari, ovvero sono state presentate le istanze dirette a conseguirli;
- b. (eventuale) il progetto definitivo od esecutivo sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e conforme a quello per il quale è stato richiesto/rilasciato il provvedimento autorizzatorio di cui al punto a);
  - c. (obbligatoria) una relazione tecnico-economica sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, che illustri e giustifichi, con adeguato dettaglio, gli elementi progettuali, evidenziando esplicitamente:
    1. le caratteristiche complessive dell'intervento;
    2. i miglioramenti energetici ed ambientali attesi dalla realizzazione dell'intervento (*TEP risparmiati e riduzione annuale delle emissioni di CO<sub>2</sub>, NOx, polveri ...*);
    3. la presunta vita utile dell'intervento;
    4. i costi disaggregati relativi all'investimento quali definiti al successivo art 5;
    5. le eventuali autorizzazioni acquisite/richieste per la realizzazione dell'intervento;
    6. il calendario previsto per la realizzazione dell'intervento e la sua durata con espressa indicazione del termine di conclusione dei lavori;

#### **Art. 5**

##### **(Costi ammissibili)**

- I. Il contributo in conto interessi sarà calcolato sui costi di investimento – IVA inclusa (ad eccezione dei casi di soggetti per i quali rappresenta un costo detraibile) - strettamente necessari per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica di cui all'art. 2.

#### **Art. 6**

##### **(Entità del contributo in conto interessi e cumulo)**

- I. L'intervento agevolativo si concretizza in un contributo annuo finalizzato alla copertura di una quota parte degli interessi gravanti sul finanziamento bancario stipulato, a tasso fisso e per la durata massima di 5 anni, con gli Istituti di credito che aderiscono ad apposito accordo sottoscritto con Finpiemonte S.p.A., che assicuri condizioni vantaggiose. L'entità dell'intervento agevolativo si articola come segue:
  - 60% degli interessi nel caso di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese, così come definite all'art. 2, comma 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, che siano proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti. Qualora i costi di investimento ammessi ammontino ad una cifra compresa tra € 2.500 e € 10.000, l'entità dell'intervento agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi.
  - 30% degli interessi nel caso delle imprese (escluse le microimprese già contemplate al punto precedente), proprietarie o titolari di diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti, nonché delle società di gestione energetica che operano gli interventi per conto dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 3.
- II. L'intervento agevolativo è riferito solo alla quota parte del finanziamento dei costi ammissibili e secondo il piano di rientro quinquennale previsto dall'Istituto di credito prescelto, al quale sarà versato direttamente il contributo.
- III. In ogni caso l'entità dei costi di investimento ammessi a contributo non potrà essere inferiore ad € 2.500,00.
- IV. Per le imprese, escluse le microimprese, l'entità dei costi di investimento ammessi a contributo non potrà essere superiore a € 1.000.000,00.
- V. Il cumulo del contributo con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti previsti dalle normative di riferimento e in ogni caso nel rispetto della disciplina comunitaria.

## **Art. 7**

### ***(Procedure di approvazione delle domande)***

- I. La valutazione delle domande di contributo sarà svolta da Finpiemonte S.p.A. attraverso la costituzione di un Comitato tecnico di valutazione cui parteciperanno anche funzionari della Direzione "Tutela e risanamento ambientale – Programmazione e gestione rifiuti", oltre all'eventuale supporto di altre Direzioni regionali interessate.
- II. Detto Comitato tecnico esprimerà un parere sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese, che verrà comunicato al richiedente, a mezzo di lettera raccomandata AR, entro sessanta giorni consecutivi dal ricevimento della domanda.
- III. In caso di parere negativo, il richiedente potrà presentare, una sola volta, la richiesta di riesame allo stesso Comitato tecnico di valutazione, entro e non oltre quarantacinque giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.
- IV. Le domande saranno valutate e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili.
- V. Le domande presentate e non finanziate per mancanza di copertura decadono automaticamente trascorsi tre anni dalla data di presentazione.
- VI. Tutte le modifiche tecnico – progettuali agli interventi ammessi a contributo devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data indicata per la conclusione dell'intervento, a mezzo di lettera raccomandata AR a Finpiemonte S.p.A., affinché il Comitato tecnico di valutazione ne valuti l'ammissibilità.
- VII. Sulla base della decisione del Comitato Tecnico, l'eventuale mancato accoglimento della modifica dovrà essere comunicato da Finpiemonte S.p.A. entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente questo termine, la modifica dovrà intendersi accolta.
- VIII. Le modifiche non potranno, comunque, comportare aumenti dell'incentivazione richiesta originariamente con la domanda. Viceversa, nel caso in cui comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà conseguentemente ridotto secondo i limiti di cui all'art. 6.
- IX. Il richiedente dovrà trasmettere a Finpiemonte S.p.A., entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'intervento, il rendiconto delle spese sostenute secondo il modello predisposto da Finpiemonte S.p.A ed approvato dalla Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale – Programmazione gestione rifiuti".
- X. In casi eccezionali ed indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati, il Comitato tecnico di valutazione potrà concedere proroghe coerenti rispetto ai termini approvati per la realizzazione dell'intervento. Tali richieste dovranno essere presentate prima della scadenza dei suddetti termini, a pena di inammissibilità.

## **Art. 8**

### ***(Dotazione finanziaria)***

- I. La dotazione finanziaria iniziale, comprensiva del corrispettivo spettante al soggetto gestore Finpiemonte S.p.A., è pari ad euro 5.654.430,00 e potrà essere incrementata negli anni successivi.
- II. Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia, riduzione o restituzione del contributo riaffluiscono al fondo.

## **Art. 9**

### ***(Verifiche e controlli)***

- I. Il Comitato tecnico di valutazione effettua controlli a campione sulle domande di finanziamento e sulle rendicontazioni trasmesse.
- II. Nel caso in cui, nell'ambito di tali controlli, si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, il Comitato tecnico di valutazione procede, ove necessario, alla revoca totale o parziale del contributo concesso ed informa tempestivamente la Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale – Programmazione e gestione rifiuti" che provvede ai necessari adempimenti.

- III. La Regione promuove controlli a campione, presso i beneficiari dei contributi in qualsiasi momento nell'arco della vita utile dell'intervento.

#### **Art. 10**

##### ***(Decadenza e revoca del contributo in conto interesse)***

- I. Qualora venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, il richiedente decade dal beneficio del contributo concesso, salvo quanto previsto al comma IV dello medesimo articolo.
- II. Il contributo concesso sarà revocato o ridotto proporzionalmente in ogni caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e di mancato raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali dichiarati.
- III. In particolare, si procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme versate all'istituto di credito, maggiorate degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
  - mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dal Comitato tecnico, dei termini stabiliti per la realizzazione dell'intervento;
  - realizzazione parziale o difforme dell'intervento rispetto a quanto indicato nel progetto e/o nella relazione allegati alla domanda, nonché nelle eventuali modifiche approvate dal Comitato Tecnico;
  - mancato mantenimento dell'intervento durante il suo periodo di vita utile;
  - gravi difformità riscontrate dal Comitato tecnico tra la rendicontazione finale dell'intervento e le spese approvate a preventivo;
  - decadenza a seguito del venir meno del possesso dei requisiti soggettivi previsto per il richiedente nell'art. 3.